



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Negoziazione assistita *l. 10/11/14 n. 162*

Avv. Cristina Bellini
Consigliera dell'Ordine

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA AI FINI
DELLA PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
ART. 3**

È condizione di procedibilità:

- Risarcimento danni da circolazione dei veicoli
- Richiesta di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 ad eccezione fatta per le materie che ricadono nella mediazione

NON è condizione di procedibilità:

- quando la parte può stare in giudizio personalmente
- Controversi concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori



MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Materie:

- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successione ereditaria
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di azienda
- Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari



L'IMPROCEDIBILITÀ NON SI APPLICA

ART. 3 N. 3

- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- nei procedimenti di CTU ex art. 696-bis cpc;
- Nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- Nei procedimenti in camera di consiglio;
- Nell'azione civile esercitata nel processo penale;



OBBLIGHI IN NEGOZIAZIONE

Il successo della procedura dipende dagli avvocati.

In generale:

- Obbligo di collaborare in buona fede con lealtà (art. 2 co 1)
- Obbligo di informativa (art. 2 co. 7)
- Doveri di certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni (art. 2 co. 6)
- Doveri di certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5 co. 2)
- Doveri di non impugnare accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5 co.4)
- Obblighi di lealtà e riservatezza (art. 9 co. 2)
- Doveri di trasmettere copia dell'accordo al COA (art. 11)



L'INVITO

ART. 4

La parte che intende promuovere l'azione tramite il suo **legale invita l'altra parte** a stipulare una convenzione di negoziazione.

L'invito deve indicare:

- l'oggetto della controversia;
- L'avvertimento che la mancata risposta (entro 30gg) o il rifiuto entro può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art.. 96 e 642 I co c.p.c.;



L'ALTRA PARTE

entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito

- RIFIUTA
- NON aderisce
- ADERISCE e si procede con la sottoscrizione della convenzione



LA CONVENZIONE

ART. 2 E 6

La convenzione di negoziazione è **un accordo** mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via stragiudiziale una controversia tramite i propri legali

E' richiesta **la forma scritta** a pena di nullità

È' conclusa con **l'assistenza di uno o più legali** per parte

Deve precisare:

- a) Il **temine** concordato per l'espletamento della procedura che non dovrà essere inferiore al mese e non superiore ai tre mesi. Prorogabile su accordo delle parti per ulteriori trenta giorni
- b) **L'oggetto** della controversia che non può riguardare diritti indisponibili o vertenze in materia di lavoro



L'ACCORDO

ART. 5

L'accordo è sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali e costituisce:

- Titolo esecutivo;
- Titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale

Gli avvocati:

- Certificano l'autenticità delle firme
- Certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e di ordine pubblico

In caso di atti soggetti a trascrizione:

- La sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da **PUBBLICO UFFICIALE**



LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMIGLIARE

- Separazione personale dei coniugi**
- Cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio**
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio**

NO per la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio

SI alle unioni civili



NEGOZIAZIONE FAMILIARE

Obblighi particolari (art. 6)

- Esperire il tentativo di conciliazione e darne atto nell'accordo (art. 6 co. 3)
- Informare della possibilità della mediazione familiare
- Informare dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori
- Trasmettere entro 10 giorni copia autentica dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile



IL RUOLO DEL PM

in assenza di figli

= regolarità formale accordo =

NULLA OSTA

- esistenza rapporto di coniugo
- assenza figli
- competenza territoriale
- presenza di un avvocato per parte
- evidenza esperimento tentativo conciliazione
- documentazione allegata



«NULLA OSTA»

Però:

- figli maggiori e autosufficienti = autosufficienza
concetto variabile (età, lavoro, retribuzione, curriculum studiorum, livello sociale)
- aspetti reddituali e patrimoniali: nessuna valutazione sulla congruità o equità
- assegnazione casa coniugale
- simulazione separazione

Diniego = non impugnabile



« AUTORIZZAZIONE »

In presenza figli minori o maggiori non autonomi

- Controllo formale
- Controllo di merito nell'interesse dei minori
 - Regolamentazione affidamento
 - Congruità mantenimento

Negata se:

- Frequentazione non coerente al principio bigenitorialità
- Assegno omnicomprensivo

Escluso l'ascolto del minore



Linee guida PM Milano

Documentazione

Separazione

1. estratto per sunto atto matrimonio
2. Stato famiglia
3. Certificato residenza coniugi

Competenza territoriale ex art. 706 co. 1 e 2 c.p.c.

Divorzio

1. Atto integrale matrimonio
2. Stato famiglia coniugi
3. Certificato residenza entrambi
4. Copia separazione

Competenza territoriale ex art. 4 legge 898/70



Documentazione

Modifiche

- Stato famiglia e residenza entrambi
- **Separazione:**
 - Copia autentica verbale con omologa o sentenza o accordo
- **Divorzio:**
 - Copia autentica sentenza passata in giudicato o accordo negoziazione o accordo Ufficiale Stato civile

Competenza territoriale: Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione



Documentazione

- figli minori o maggiori non autonomi o portatori handicap grave: dichiarazione redditi dei coniugi degli ultimi tre anni (art. 5 co. 9 L. 898/70)
- figli incapaci o portatori handicap: certificazione sanitaria
- figli maggiorenni autosufficienti: dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 dei coniugi



I tempi

- 10 giorni: termine perentorio per trasmettere accordo al PM
- 3 giorni : PM Milano rilascia nulla osta o autorizzazione
- 10 giorni: consegna accordo all'Ufficiale Stato Civile

Ovvero se negata autorizzazione

- 5 giorni: dal PM al Presidente Tribunale
- 30 giorni: udienza cpp



LA CONSERVAZIONE DELL'ACCORDO

- Registro di comodo: presso PM e Tribunale
- COA: copia per raccolta dati e monitoraggio
- Avvocati: originale accordo (obbligo di diligenza)
- Ufficio Stato Civile: copia per annotazioni



CRITICITÀ

Mancata tutela per figli nati fuori dal matrimonio

Mancata previsione patrocinio a spese dello Stato

Uno spiraglio: incentivo fiscale sino a € 250 (D.M. 23.12.2015)



*Non possiamo negoziare con persone che dicono
quello che è mio è mio e quello che è tuo è
negoziabile.*

- John F. Kennedy -

*Grazie per l'attenzione
Avv. Cristina Bellini*

